



IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Costantino Sanna** (Tessera FISE n. 5768/N)

PREMESSO CHE

- Il sig. Costantino Sanna, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferito per la violazione dei principi sportivi sanciti: "1) dall'art. 1 comma 2 del R.F.G. che obbliga i tesserati ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza e con la totale osservanza delle norme che regolano lo Sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 8, lett. a) per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole; 2) dall'art. 1, comma 2, lett. b) del R.F.G. che stabilisce che è altresì sanzionabile l'utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti; 3) dall'art. 1, comma 2, lett. a) [rectius, c)] del R.F.G. che stabilisce che è altresì sanzionabile ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere, anche solo potenzialmente lesivo; 4) dall'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., che stabilisce che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo; 5) dall'art. 10, comma 2 dello Statuto Federale, in quanto tutti i tesserati FISE sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.; 6) dalle norme di cui all'autorizzazione a montare attualmente in vigore, in quanto, pur essendo in possesso della sola qualifica di Operatore Tecnico di Endurance, utilizza sui volantini che pubblicizzano l'attività sportiva dell'Associazione Team Endurance (sodalizio sportivo non affiliato alla FISE), la qualifica di istruttore equestre".



- L'incolpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 16 settembre 2017 trasmessa - per il tramite del Comitato Regionale FISE Sardegna - alla Procura Federale da parte della Sig.ra Cristina Del Cuoco, con la quale la medesima comunicava quanto di seguito riportato:

“Ho il rammarico di DENUNCIARE un fatto accaduto il giorno Mercoledì 06 corrente mese nel Centro Ippico La Crucca da parte dell'istruttore Costantino Sanna. In tale giorno il Centro Ippico La Crucca di Monica Ruggiu ha indetto una riunione dopo una serie e continue lamentele da parte di molti genitori nei confronti dell'istruttore Costantino Sanna. Nel momento in cui abbiamo esposto questi disagi all'istruttore, quest'ultimo con i suoi SOLITI modi Bruschi ha iniziato ad aggredirci, alcune mamme impaurite hanno abbassato la testa ed altre non hanno neanche avuto il coraggio di esprimersi, mentre, quando è toccato a me confermare ciò che le altre mamme sostenevano e sentendomi altrettanto aggredire dai toni e dai modi violenti e scorbutici, ho risposto a pari toni facendo capire all'istruttore Costantino Sanna che sicuramente non mi faceva paura, anzi, credo che abbia capito che ho un carattere più forte del suo azzittendolo a tal punto che ha abbandonato senza portare a termine ed ascoltare la riunione indetta nei suoi confronti sbraitando. Nei giorni a seguire sono stata nuovamente convocata dal Centro Ippico La Crucca di Monica Ruggiu, la quale mi comunica che l'istruttore Costantino Sanna, dopo l'accaduto, per punirmi della mia non sottomissione, si rifiuta di fare lezione a mia figlia Sofia di 8 anni e che se ci fossimo presentati in campo 'l'avrebbe sbattuta fuori' testuali parole dell'istruttore. Ora porgo a Voi delle domande: 1- Cosa c'entrano i bambini nelle discussioni degli adulti? 2- E' giusto secondo Voi e secondo la legge che un istruttore possa Cacciare – Umiliare davanti ad altri bambini una bambina di 8 anni solo perché la sua mamma non si è fatta mettere i piedi in testa dall'istruttore? 3- E' giusto Pedagogicamente, Psicologicamente e moralmente che un istruttore si comporti così nei confronti di un bambino minore? 4- Cosa stiamo insegnando agli altri bambini e genitori se un istruttore si comporta in questo modo?

Durante la convocazione da parte del Centro Ippico e dopo aver appreso questa decisione ingiusta, comunico alla Sig. Ruggiu che il giorno della lezione mercoledì 13 corrente mese, avrei presentato la bambina in Campo e che se erano convinti di questa brutale decisione, sarebbe stato compito dell'istruttore non accettare la bambina e mandarla Via, sperando in cuor mio che questo non accadesse mai e che fossero solo parole dette in momenti di rabbia.

Il giorno prestabilito delle lezioni 13 settembre 2017, quando arriviamo al Centro Ippico la sig. Monica Ruggiu mi comunica che ha sospeso le lezioni perché l'istruttore Costantino Sanna era sempre più convinto



di cacciare la Bambina per il motivo citato sopra, e lei come proprietaria del maneggio e mamma non poteva permettere un'ingiustizia del genere (IO SEMPRE PIU' INDIGNATA), ed ha indetto una nuova riunione con tutte le mamme, nella speranza che l'istruttore potesse ridimensionarsi. Dal Canto mio ho chiesto Scusa del mio atteggiamento e dei toni accesi avuti nella precedente riunione, mentre l'istruttore Costantino Sanna Assolutamente non ha cambiato atteggiamento né nei confronti di noi genitori e né la decisione di vendicarsi nel cacciare il minore dalle lezioni e lui stesso Fiero di ciò si è avvicinato senza il mio permesso, alla bambina e davanti a tutti le ha comunicato che non l'avrebbe più accettata in campo.

Dopo questa Violenza subita da mia figlia, sempre perché non credo che il BULLISMO e la Violenza Psicologica su un bambino Minore da parte di un 'istruttore' che si vanta di aver studiato Pedagogia e Psicologia durante i Vs corsi e per tanto è espertissimo in materia, ho chiesto a l'istruttore Costantino Sanna la differenza tra il termine ISTRUTTORE ed OPERATORE TECNICO Endurance. A questa mia domanda, mentre sbiancava, mi ha risposto che sono SINONIMI e che lui E' un 'istruttore' rispettato, tutto questo mentre si allontanava sbraitando per l'ennesima volta dal maneggio e senza portare a termine la chiarificazione tra adulti (...)"

- La Procura Federale riceveva, altresì, sempre per il tramite del Comitato Regionale, la comunicazione della Sig.ra Ika Idini, madre del minore A.M., inoltrata a mezzo e-mail in data 27 settembre 2017, nella quale si affermava quanto segue: "(...) sono una mamma di un bimbo di 8 anni che da due anni a questa parte frequenta il maneggio della Crucca di Monica Ruggiu con gli 'insegnamenti' di Costantino Sanna. Più volte ho assistito a scene diseducative per i nostri figli che vedono in lui una figura importante dal quale loro dovrebbero prendere spunto. Il suo modo di spronare a urla bambini e genitori che hanno qualche difficoltà intellettuale vantandosi di aver studiato nei vostri corsi pedagogia credo sia deplorabile. Bambini e genitori vengono portati alle stelle se sono di suo gradimento e se vincono le gare e alle stalle se solo non gli vanno a genio. Qualche settimana fa è stata allontanata una bambina perché c'erano delle incongruenze con i genitori che hanno avuto il coraggio di affrontarlo faccia a faccia in un animata discussione.

Questo fatto è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ci ha fatto allontanare dal rientro dalle Ponyadi dal maneggio per tutto il mese di settembre e per tanto dagli allenamenti.

Adesso mio figlio mi chiede se farà l'ultima gara del campionato regionale di pony ma se devo esser sincera ho qualche difficoltà a dargli delle spiegazioni perché del resto è sempre un bimbo di 8 anni! Io pensavo che



bisognasse invogliare i bambini a fare sport e non allontanarli. Volevo pertanto segnalare questo suo atteggiamento dal mio punto di vista sbagliato”.

- Con ordinanza istruttoria del 3 ottobre 2017, la Procura Federale, al fine di chiarire i fatti sopra riportati, richiedeva al Presidente del Comitato Regionale FISE Sardegna di *“riferire quanto di Sua diretta conoscenza in ordine a quanto riportato (...), nonché di trasmettere (...) eventuale documentazione in Suo possesso in ordine ai fatti oggetto del procedimento de quo”.*

Richiedeva altresì alla denunciante Cristina Del Cuoco di comunicare i nominativi ed i recapiti e-mail *“di tutti i genitori che avrebbero partecipato alla riunione di mercoledì 6 settembre 2017, presso il Centro Ippico La Crucca, per discutere in ordine ai comportamenti che sarebbero stati tenuti dall’Istruttore Sanna durante le lezioni impartite ai bimbi frequentanti il suddetto Centro ippico”,* nonché di comunicare *“ulteriori nomi di persone informate sui fatti (...)”.*

- Con nota del 9 ottobre 2017 il Presidente del Comitato Regionale, Ing. Stefano Meloni, comunicava di essere a conoscenza dei fatti oggetto della denuncia per averli appresi sia dalla Sig.ra Del Cuoco sia dalla Sig.ra Idini.

Comunicava, altresì, che il *“sig. Costantino Sanna risulta essere Operatore Tecnico di Endurance regolarmente tesserato (tessera FISE 5768/N)”* e che il *“Centro ippico La Crucca non risulta essere circolo Fise”.*

- Con nota in pari data, la Sig.ra Cristina del Cuoco comunicava alla Procura Federale i nominativi dei genitori presenti alla riunione del 6 settembre 2017 e delle altre persone informate sui fatti in esame, senza però indicare i loro recapiti (Ika Idini, madre del tesserato A.M.; Alessandra Demuro, madre della tesserata M.S.; Lucia Ortu, madre del tesserato M.P.; Barbara Canu, madre del tesserato G. L.; Monica Ruggiu; Antonello Marzeddu; Martina Marzeddu; Antonio Licheri).

- Con successiva e-mail in data 11 ottobre 2017 la Sig.ra Del Cuoco trasmetteva alla Procura Federale, per il tramite del Comitato Regionale, un’ulteriore segnalazione avente ad oggetto altre violazioni che sarebbero state commesse dal Sig. Costantino Sanna, in quanto lo stesso *“avrebbe utilizzato sui volantini che pubblicizzavano l’attività sportiva dell’Associazione Team Endurance (sodalizio sportivo non affiliato alla FISE) la qualifica di istruttore equestre, pur essendo in possesso della sola qualifica di Operatore Tecnico di Endurance”,* come risulta dalla scheda di tesseramento del medesimo presso il Circolo Ippico Li Nibbari.



- Raccolto ogni elemento d'indagine e le necessarie attività connesse, il Sig. Costantino Sanna, a seguito di notifica dell'atto di intendimento di deferimento, veniva deferito per le violazioni sopra indicate e di cui all'atto d'incolpazione.

- Il Sig. Sanna inviava in data 6 dicembre 2017 memoria difensiva nella quale precisava di essere *“titolare della qualifica di Operatore Tecnico di Endurance, con brevetto B, B/E e primo grado Endurance”* ed attualmente *“tesserato con il Numero FISE 5768/N presso il Circolo Ippico Li Nibbari”*, operando, altresì, *“all'interno del Circolo ippico ‘La Crucca’ affiliato UISP di Ruggiu Monica, come istruttore UISP tessera N. 180222877”*.

Nel merito contestava le violazioni ascritte, rilevando di non essersi *“mai fregiato né tantomeno mai pubblicizzato o utilizzato il titolo di ISTRUTTORE DI PRIMO LIVELLO FISE”*; di non aver *“mai presentato alcun allievo alle gare FISE in quanto ben conscio di non aver ancora conseguito il relativo titolo abilitativo”*.

In ordine poi ai fatti descritti nella denuncia della Sig.ra Del Cuoco, il Sig. Sanna evidenziava, preliminarmente, che durante la gara svoltasi a Cuglieri nel mese di giugno 2017 *“entrambi i genitori di Sofia erano presenti e intenti a prestarle assistenza”*; aveva dovuto *“riprendere sia la signora Del Cuoco che la signora Idini poiché, con un comportamento assolutamente antisportivo, oltre che profondamente diseducativo, si nascondevano dietro i cespugli per dare i tempi di partenza ai propri figli del tratto a vista”* e che *“stesso atteggiamento”* veniva *“ripetuto anche durante la gara del mese di luglio a Porto Torres, durante la quale la signora Del Cuoco delegava, per tale indegna pratica, il marito e il padre di Sofia Pisoni”*.

Rilevava, altresì, che la Sig.ra Del Cuoco nel corso della riunione del 6 settembre 2017 aveva utilizzato nei confronti del medesimo *“espressioni offensive e denigratorie”*, *“di fronte ai restanti genitori che, allibiti, iniziavano a dare evidenti segnali di malcontento al sentirsi offendere in quella maniera”* e *“poiché quello che doveva essere un confronto costruttivo si era trasformato in un penoso litigio con toni alterati da parte di tutti”*, sottolineava di aver comunicato *“la decisione di non poter più seguire nelle lezioni la figlia della signora Del Cuoco, in quanto, per tutto ciò che era stato detto, si era incrinato il rapporto di fiducia reciproca tra istruttore e genitore”*.

Con riferimento ai fatti oggetto di contestazione relativi al 13 settembre 2017, nella memoria difensiva il Sig. Sanna respingeva le accuse rilevando di aver spiegato alla Sig.ra Del Cuoco che



“trattandosi di un circolo UIISP poteva allenare i bambini con il relativo titolo”.

Con riguardo alle modalità con cui comunicava alla minore la decisione di non allenarla più, il Sig. Sanna riferiva di essersi avvicinato alla bambina *“che si trovava a circa 15 metri dalla veranda della Club House”* dove si trovavano riuniti, dicendole *“in maniera calma e pacata”* che *“dal quel momento”* non l'avrebbe più potuta allenare, ma, ritornato nella veranda, la Sig.ra Del Cuoco lo accusava *“di aver parlato con una minorenne senza l'autorizzazione dei genitori”*.

Il Sig. Sanna allegava alla memoria difensiva le dichiarazioni testimoniali dei Sig.ri Maria Antonietta Secchi, Antonella Piras, Rita Fanai, Monica Ruggiu, Davide Sechi, Alessandra De Muro e Barbara Canu, i quali, in ordine ai fatti del 13 settembre 2017, dichiaravano:

1) Maria Antonietta Secchi: *“(...) la scrivente era stata invitata dalla proprietaria del Centro Ippico La Crucca, Sig.ra Monica Ruggiu, a recarsi presso detta struttura per partecipare ad un gioioso evento sociale (festa a sorpresa per il compleanno del Sig. Sanna); (...) la sig.ra Ika Idini, al momento del mio arrivo, stava esprimendo recriminazioni su un evento occorso alle Poniadi, manifestazione sportiva disputata qualche giorno prima (...). La discussione è poi degenerata con l'intervento della sig.ra Cristina del Cuoco, la quale, con urla e turpiloquio, tra l'altro in presenza di minori, aggrediva verbalmente il signor Costantino Sanna, non accettando nessuna forma di dialogo. La sottoscritta ricorda che, nel corso della discussione, la signora Del Cuoco intimava al signor Sanna di recarsi presso la figlia Sofia per comunicare lui stesso, di persona, la sua decisione di non poterla più seguire durante le lezioni di equitazione. Il signor Sanna, stante la richiesta della madre, si allontanava per qualche minuto, per andare a parlare con la bimba. Una volta ritornato presso il gruppo, il signor Sanna veniva apostrofato in malo modo dalla signora Del Cuoco, la quale gli chiedeva spiegazioni su come si fosse permesso di andare a parlare con la figlia (...)”;*

2) Antonella Piras: *“(...) erano presenti gli allievi accompagnati dai genitori in prevalenza madri. L'evento piacevole si è trasformato in una diatriba tra mamme (...). La discussione si è ulteriormente animata con l'intervento della Sig.ra Cristina Del Cuoco, non contenta anche lei dell'operato dell'Istruttore, lo aggrediva verbalmente, denigrandolo in presenza degli allievi e dei genitori presenti, descrivendolo non adeguato e non idoneo professionalmente a seguire la figlia nel percorso sportivo. Accusava il Sig. Sanna di non aver nessun titolo e/o abilitazione per poter operare come Istruttore (...). Il Sig. Sanna in seguito a tali affermazioni riferisce alla Sig.ra Del Cuoco di non voler più fare lezione alla figlia poiché risultavano decaduti i presupposti di fiducia e stima nei suoi confronti. Nel corso della discussione la Sig.ra Del Cuoco*



invitava il Sig. Sanna a comunicare alla figlia, lui stesso, la decisione di non poterla seguire durante le lezioni di Equitazione. Il Sig. Sanna data la richiesta della madre si allontanava per qualche minuto per andare a parlare con la bambina. Una volta rientrato presso il gruppo la Sig.ra Del Cuoco rimproverava il Sig. Sanna per essersi permesso di parlare con la figlia (...).”;

3) Rita Fanai: *“(...) la signora Ruggiu convoca per il 13 settembre un incontro per il compleanno dell’istruttore per cercare forse di rappacificare gli animi, ma non ci riesce perché la signora Del Cuoco esordisce immediatamente dicendo che il signor Sanna non può esercitare il ruolo di istruttore in quanto, essendosi informata presso la Fise di Oristano apprende che il signor Sanna è un Operatore Tecnico. Però non sa che il circolo La Crucca è affiliato UISP e pertanto il signor Sanna non ha bisogno di alcun titolo. La Del Cuoco intima a quel punto al signor Sanna di comunicare personalmente alla figlia Sofia la decisione di non impartirle più lezioni in campo. Dopo che il signor Sanna parla con la bambina la signora Del Cuoco urla il suo malcontento perché lo stesso parlava alla bambina in assenza di un adulto. A quel punto i genitori tutti le facevano notare l’assoluta incoerenza di comportamento (...).”;*

4) Barbara Canu (tesserata UISP con il Centro Ippico la Crucca ed anche in possesso di tessera FISE): *“(...) il giorno 13 sono stata invitata dalla Presidente Monica Ruggiu a prender parte alla riunione che si sarebbe tenuta intorno alle 17.30 per effettuare un ulteriore chiarimento tra le signore Del Cuoco e Idini con il tecnico Sanna. La signora Del Cuoco chiedeva scusa per quanto detto in modo inappropriato nell’incontro precedente e parlava nuovamente a nome suo e della signora Idini, arrivata in ritardo (...). A dire della Signora Del Cuoco, diversi noi genitori eravamo succubi del comportamento vessatorio del signor Sanna tenuto nei confronti sia nostri che dei nostri figli. Se mai fosse successa una cosa del genere, noi genitori penso proprio che non avremmo mai continuato da tempo a frequentare il Centro Ippico per la presenza del signor Sanna. Il rapporto duraturo negli anni con il centro Ippico penso che vada totalmente contro tale tesi e tale fatto attribuito al signor Sanna appare inesatto in quanto la simpatia o meno verso lo stesso è da ritenersi a titolo personale. Il Signor Sanna manifestava la sua intenzione di non permettere più alla figlia della signora Del Cuoco e del signor Pisoni di prender parte alle lezioni a causa del comportamento e delle discussioni sorte anche a seguito della minaccia della stessa, rivoltagli apertamente e pubblicamente, di rivolgersi ai vari organi competenti per denunciare sia l’accaduto che lo stesso Tecnico Sanna in quanto ritenuto inidoneo allo svolgimento della sua attività in quanto privo di titoli. La signora Del Cuoco allora sfidava apertamente il signor Sanna a comunicare lui di persona alla bimba la sua decisione. Dopo aver*



Federazione Italiana Sport Equestri

lanciato la sfida ripetutamente, il signor Sanna si avvicinava alla bimba e, con fare a modo, le diceva che a causa di problemi con i suoi genitori, non poteva più permetterle di frequentare le sue lezioni (i minori presenti hanno assistito e riferito circa il comportamento tenuto dal signor Sanna nei confronti della bimba che in quel momento era a giocare con gli altri bambini e lontana dal gruppo adulti). La signora Del Cuoco a questo punto si lamentava per l'atteggiamento del Signor Sanna definendolo inadeguato nei confronti della minore perché le avrebbe rivolto la parola in assenza dei genitori (...).

5) Monica Ruggiu: "(...) da subito le cose non sono andate bene, tra le parti in causa non vi era alcuna intenzione di chiarire, anzi le cose andavano a peggiorare e volavano parole che toccavano anche nel personale, il Sanna veniva accusato di non avere titoli e non idoneo a dare insegnamenti agli allievi, screditandolo professionalmente. In questa occasione il Sanna visto che le cose erano andate ancora peggio, dichiara espressamente (visto l'accaduto) di non voler più niente a che fare con quella famiglia e nello specifico fam. Pisoni/Del Cuoco (...).

6) Davide Sechi e Alessandra Demuro: "(...) la ricostruzione della Signora del Cuoco appare quantomeno parziale, nella narrazione dei fatti ella dimentica, o meglio omette un punto sostanziale. Il chiarimento auspicato con il Sig. Costantino Sanna non è potuto avvenire e, sottolineo, non avrebbe potuto, a causa del clima instaurato dalla Signora del Cuoco (...).

Il Sig. Sanna concludeva quindi nella memoria difensiva come di seguito riportato: "Sebbene retorico chiedo a Codesta Procura se i risultati ottenuti siano compatibili con la descrizione di un allenatore maleducato, scortese, minaccioso, brusco, violento e accusato di bullismo e di violenza psicologica sui propri allievi. (...) Chiedo che codesta Procura Voglia procedere all'archiviazione del procedimento disciplinare aperto a mio carico perché infondato in fatto e in diritto (...) non essendo stata violata alcuna delle norme contestate".

- Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 24 gennaio 2018, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale.

- All'udienza compariva per la Procura Federale l'Avv. Ilaria Angelini unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; per il deferito lo stesso Sig. Costantino Sanna assistito dagli Avv. Andrea Rossi e Fabio Orlando.

La difesa produceva copia della denuncia-querela presentata in data 9 dicembre 2017 alla Legione Carabinieri Sardegna nei confronti della Sig.ra Cristina Del Cuoco, ritenuta dalla Procura Federale



prova documentale inammissibile poiché inconferente rispetto al presente procedimento.

La Procura evidenziava, altresì, che la fattispecie riguardava questioni relative ad attività che allo stato non sono state debitamente chiarite dalla normativa vigente, *“considerato che l’Endurance rientra tra le attività sportive di competenza esclusiva della FISE, mentre spesso viene esercitata, nella fase di preparazione, da soggetti che, sebbene tesserati FISE, operano all’interno di un contesto non FISE. Fermo restando che le competizioni ufficiali vengono gestite e regolamentate dalla FISE e gli allievi accompagnati alle stesse da istruttori qualificati FISE”*.

- La Procura Federale si riportava quindi agli atti di cui al deferimento e concludeva chiedendo l'applicazione nei confronti del Sig. Costantino Sanna della sanzione di 60 giorni di sospensione, *ex art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE*, nonché dell'ammenda di €. 500,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE*.

- La difesa rilevava che il deferito ha *“il titolo di istruttore UISP, insegna a bambini di 6/8 anni in un circolo UISP per trasmettere la passione per l’equitazione”*. Produceva tessera UISP, precisando che *“nelle competizioni FISE gli allievi sono accompagnati da istruttori FISE”*.

- Il Tribunale procedeva all’audizione del Sig. Sanna, il quale così rispondeva alle domande formulate: a) *“l’OTE ha, nell’Endurance, le stesse competenze dell’OTEB nel salto ostacoli”*; b) *“la preparazione per attività (ludica) sportiva FISE è svolta da me”*; c) *“il battesimo della sella del 22 ottobre 2017 è stato organizzato dall’ASI. Il volantino è stato condiviso a mezzo social network. Non è stato predisposto da me ma l’ho visionato dando la mia approvazione con un like. Non era evento FISE e l’attività prevista può essere svolta anche da un OTE”*; d) *“seguo la minore Sofia dal 2015 (...). A luglio 2017 nel corso di una gara FISE ho scoperto che la madre dava alla bambina il tempo di nascosto. Abbiamo avuto una discussione al riguardo. I rapporti si sono incrinati con i genitori non con la bambina. Il 6 settembre 2017 all’interno del C.I. La Crucca io e la madre abbiamo avuto una discussione in quanto ho rappresentato il comportamento antisportivo dei genitori”*; e) *“alla bambina Sofia nel corso della gara non ho detto nulla. Dopo che la madre mi ha minacciato di denunciarmi, in quanto non in possesso della qualifica di istruttore FISE, se non avessi più seguito la figlia, al mio diniego alla continuazione dell’attività sportiva con la bambina mi ha chiesto di andare dalla bambina stessa a dirle io che non l’avrei più seguita. Era il 13 settembre 2017. Entrato in campo ho detto alla bambina che non l’avrei più seguita per problemi con la madre. La bambina si è messa a ridere, lo sapeva già, glielo aveva detto la madre. Tornato nella club house la*



madre mi ha aggredito perché mi ero permesso di parlare alla figlia e i presenti hanno rilevato che era stata lei a chiedermelo. Sofia non ha assistito alle discussioni con la madre”.

- La difesa del Sig. Sanna rilevava che le indicazioni dei testimoni della Sig.ra Del Cuoco non sono state avallate in sede di indagine della Procura Federale dalle persone citate dalla stessa.

In particolare queste stesse persone, sentite dalla difesa, hanno dato una versione diametralmente opposta a quella fornita dalla Sig.ra Del Cuoco.

Concludeva quindi per l'assoluzione del deferito, chiedendo di poter produrre una breve memoria, a cui si opponeva la Procura Federale.

- Il Tribunale rigettava tale richiesta, disponendo l'acquisizione, con onere a carico della difesa, della *“schermata ufficiale relativa alla tessera UIISP”* del Sig. Sanna *“o equivalente certificazione ufficiale”*, nonché il *“Regolamento UIISP relativo all'attività sportiva equestre e ai requisiti per gli istruttori”*, con termine per la produzione fino al 4 febbraio 2018.

Disponeva, altresì, per il tramite degli Uffici FISE competenti, l'acquisizione della copia della Convenzione UIISP-FISE.

- Il Tribunale si riservava anche in ordine alla produzione istruttoria.

- In data 25 gennaio 2018 gli Uffici FISE comunicavano tramite e-mail a questo Tribunale che *“la FISE ha predisposto un modello di convenzione con gli EPS che si intende proporre a tutti gli enti di promozione, per il momento con UIISP non è stata ancora sottoscritta”*.

- In data 5 febbraio la difesa del Sig. Sanna trasmetteva a mezzo e-mail: 1) copia della tessera UIISP nella quale veniva riportata la categoria (Tipo D: dirigente), il numero (180222877), la società sportiva cui il Sig. Sanna risultava tesserato (Centro Ippico La Crucca) e la descrizione dell'attività sportiva (Endurance – 04G); 2) copia della certificazione rilasciata in data 31 gennaio 2018 dalla UIISP – Attività Equestri, a firma del responsabile nazionale, Sig. Fabrizio Forsoni, e del responsabile regionale, Sig. Giovanni Manca, i quali precisavano quanto segue: *“1) L'ASD C.I. La Crucca svolge attività equestri con la UIISP; 2) Tra le attività equestri della UIISP è previsto l'endurance che sulle tessere è classato 04G; 3) Il Sig. Costantino Sanna è tesserato UIISP n. 180222877; la sua attività non può essere oggetto di alcuna richiesta FISE; 4) L'attività 'Endurance' fatta dagli EPS non è normata dalla FISE; non è attività agonistica; non impedisce che un atleta possa fare attività in FISE, come è vero che per fare attività UIISP non è necessario essere tesserati Fise; 5) Molte associazioni fanno attività sia Fise che*



Federazione Italiana Sport Equestri

UIISP in tutta Italia; esempi ne siano in Toscana Lo Scoiattolo e in Romagna Le Siepi; 6) Quanto è interno all'organizzazione UIISP non è oggetto su cui la Fise può porre quesiti; 7) Se la FISE ha da porre quesiti di qualsiasi genere alla UIISP, è bene che la stessa FISE utilizzi i canali istituzionali, come sempre fatto, e non utilizzi in maniera strumentale un tesserato. Nel ringraziare il Sig. Sanna per l'attività che svolge presso il C.I. La Crucca, crediamo che al di là di qualsiasi problema sorto nei rapporti con la FISE, i risultati del lavoro educativo svolto tra i ragazzi dia lustro alla UIISP, per la buona preparazione dei singoli, ma soprattutto dia alla Fise modo di apprezzare il lavoro del nostro EPS che prepara bene anche per l'attività agonistica che si svolge con bandiera di circoli Fise e sotto il controllo federale".

MOTIVI

Per quanto concerne, in primo luogo, la documentazione prodotta dalla difesa del Sig. Sanna all'udienza del 24 gennaio 2018, avente ad oggetto la denuncia-querela sporta dal predetto nei confronti della Sig.ra Cristina Del Cuoco in data 9 dicembre 2017 negli Uffici del Comando Stazione Carabinieri di Porto Torres, questo Tribunale ritiene inammissibile tale produzione documentale, poiché tardiva e comunque irrilevante rispetto all'oggetto del presente procedimento.

Procedendo quindi ad esaminare, nel merito, l'eccezione sollevata dalla difesa in sede di discussione relativa alla ritenuta insussistenza delle violazioni contestate al tesserato Sig. Sanna, la stessa, da un compiuto esame della documentazione in atti, risulta infondata.

La Procura Federale ha deferito il Sig. Sanna: 1) "per aver posto in essere, il giorno mercoledì 6 settembre 2017, nonché i giorni successivi, in particolare il giorno 13 settembre 2017, presso il Centro Ippico La Crucca di Monica Ruggiu, i comportamenti denunciati dalla sig.ra Cristina Del Cuoco", come richiamati nelle premesse; 2) "per aver posto in essere presso il Maneggio della Crucca di Monica Ruggiu i comportamenti denunciati dalla sig.ra Ika Idini mamma di Alberto Messina", come riportati nelle premesse; 3) "per aver utilizzato sui volantini che pubblicizzano l'attività sportiva dell'Associazione Team Endurance (sodalizio sportivo non affiliato alla FISE) la qualifica di istruttore equestre, pur essendo in possesso della sola qualifica di Operatore Tecnico di Endurance".

Al fine di un migliore inquadramento, sotto il profilo normativo, della fattispecie in esame, occorre richiamare, preliminarmente, l'art. 1, comma 2 del vigente Statuto FISE, a mente del quale "... la F.I.S.E. è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per



Federazione Italiana Sport Equestri

le seguenti attività svolte in forma agonistica: Salto Ostacoli, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Attacchi, Volteggio, Reining, Paralimpica, Horse Ball, Polo ...”.

L'art. 2, punto 3) delle “Norme di Attuazione dello Statuto Federale”, precisa, altresì, che “per quanto riguarda le attività ludiche ..., la F.I.S.E. può, in via non esclusiva, disciplinare e organizzare, con riferimento a tutte le discipline previste dal vigente Statuto, l'attività equestre nelle sue espressioni ludiche e addestrative per i propri affiliati e tesserati”.

Il Sig. Sanna risulta essere tesserato con il Circolo Ippico Li Nibbari ASD, con sede a Santa Teresa di Gallura (loc. La Testa), affiliato alla FISE, ricoprendo la carica di “Operatore Tecnico di Endurance” (doc. 3 allegato all'atto di deferimento), come anche dallo stesso deferito dichiarato nella memoria difensiva del 6 dicembre 2017 (doc. 10 allegato all'atto di deferimento).

Il Sig. Sanna ha dichiarato altresì nella predetta memoria difensiva di operare “all'interno del Circolo Ippico La Crucca affiliato UIISP di Ruggiu Monica, come istruttore UIISP tessera n. 180222877”.

Circostanza confermata dalla Sig.ra Monica Ruggiu, quale presidente del circolo ippico, nella relazione datata 5 dicembre 2017 (doc. 14 allegato alla memoria difensiva), nella quale afferma che “nella stessa struttura si svolgono lezioni di equitazione a cura del Tecnico Costantino Sanna (tesserato regolarmente UIISP)” e che “alcuni degli allievi che svolgono lezioni di equitazione oltre ad avere il tesseramento UIISP, sono anche tesserati FISE con il Circolo Ippico Li Nibbari di Santa Teresa di Gallura e partecipano al Campionato Regionale di Endurance Pony”.

Il Sig. Sanna ha evidenziato nella memoria difensiva che “non ha mai presentato alcun allievo alle gare FISE in quanto ben conscio di non aver ancora conseguito il relativo titolo abilitativo” e in sede di audizione all'udienza del 24 gennaio 2018 che “la preparazione per attività ludica sportiva FISE è svolta da me”.

Per quanto concerne, in particolare, i rapporti FISE-UIISP, dall'esito delle informazioni disposte da questo Tribunale ex art. 55 del Regolamento di Giustizia FISE, è emerso che non sussiste alcuna Convenzione stipulata dalla Federazione con l'Ente di Promozione Sportiva.

Quest'ultimo, peraltro, sempre all'esito della disposta istruttoria, ha trasmesso la nota datata 31 gennaio 2018, a firma del responsabile nazionale per le attività equestri, Sig. Fabrizio Forsoni, e del responsabile regionale, Sig. Giovanni Manca, il cui contenuto è stato integralmente riportato nelle premesse, precisando, in particolare, che “tra le attività equestri della UIISP è previsto l'endurance che



Federazione Italiana Sport Equestri

sulle tessere è classato 04G"; "l'attività 'Endurance' fatta dagli EPS non è normata dalla FISE; non è attività agonistica; non impedisce che un atleta possa fare attività in FISE, come è vero che per fare attività in UISP non è necessario essere tesserati Fise (...)".

Dall'esame della tessera UISP rilasciata al Sig. Sanna per il tramite dell'affiliazione del Centro Ippico La Crucca ASD con l'Ente di Promozione in parola risulta che il deferito è inquadrato nella categoria "Dirigente", nell'ambito dell'attività di "Endurance".

Richiamando, ancora, sotto il profilo regolamentare della FISE, le disposizioni contenute nel "Progetto Formazione per Quadri Tecnici di Endurance", l'art. 2, punto 2.2. ("Competenze") prescrive che "l'Operatore Tecnico Endurance (O.T.E.) svolge la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate o Aggregate, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o del Tecnico di Endurance titolare con le seguenti mansioni: - coadiuvare il Tecnico Endurance nella gestione della scuderia; - assistenza ad un maniscalco; - primo soccorso veterinario; - messa in sella; - conduzione di riprese elementari finalizzate all'attività specialistica professionale; - accompagnamento cavalieri in sedute di allenamento su percorsi a lui noti".

Riassunto così il quadro normativo entro il quale ricondurre l'attività svolta dal Sig. Sanna nella sua duplice veste di tesserato FISE, con il ruolo di "Operatore Tecnico di Endurance" presso il Circolo Ippico Li Nibbari ASD, affiliato FISE, e di tesserato UISP, con il ruolo di "Dirigente" nell'ambito dell'attività di "Endurance" presso il Centro Ippico La Crucca ASD, affiliato UISP, con specifico riferimento alle violazioni contestate emerge, senza dubbio alcuno, che il deferito, pur non rivestendo la qualifica di Istruttore Federale e/o Tecnico di Endurance in ambito FISE, ha comunque contribuito, con la sua condotta, ad ingenerare una grave confusione.

Non si comprende, infatti, dalla vicenda in esame dove inizi e dove finisca la sua attività quale Istruttore UISP di Endurance, dal momento che il deferito si rapporta con allievi tesserati sia UISP che FISE.

Nella segnalazione del 16 settembre 2017, da cui trae origine il deferimento, la Sig.ra Del Cuoco afferma: "ho chiesto all'istruttore Costantino Sanna la differenza tra il termine Istruttore ed Operatore Tecnico Endurance. A questa mia domanda, mentre sbiancava, mi ha risposto che sono sinonimi e che lui è un'istruttore rispettato (...)".

Nella dichiarazione della Sig.ra Rita Fanai, madre di due allievi del Sig. Sanna (doc. 13 allegato alla



memoria difensiva del deferito), si legge: “(...) la signora Del Cuoco esordisce immediatamente dicendo che il signor Sanna non può esercitare il ruolo di istruttore in quanto, essendosi informata presso la Fise di Oristano apprende che il signor Sanna è un Operatore Tecnico. Però non sa che il circolo La Crucca è affiliato UISP e pertanto il signor Sanna non ha bisogno di alcun titolo (...)”.

Nel volantino acquisito in atti (doc. 8 allegato all’atto di deferimento), il quale ha ad oggetto la pubblicità dell’evento “Battesimo della Sella” organizzato da un altro Ente di Promozione (ASI), si legge: “L’Istruttore equestre Costantino Sanna dell’Associazione Team Endurance del Golfo di Porto Torres porterà i suoi pony per far provare l’emozione di una cavalcata a tutti i bambini nella splendida spiaggia di Porto Palmas (...)”.

Nel rilevare, preliminarmente, che “l’Associazione Team Endurance del Golfo di Porto Torres e l’ASI non sono affiliati FISE”, come precisato dal Comitato regionale FISE Sardegna (doc. 8 allegato all’atto di deferimento), emerge con chiarezza come tale manifestazione non sia stata organizzata dalla UISP ma da un altro Ente di Promozione Sportiva, a cui il Sig. Sanna ha dato espressa autorizzazione, previa visione del volantino, come dal medesimo riconosciuto nel corso dell’udienza del 24 gennaio 2018 (“Il volantino è stato condiviso a mezzo social network. Non è stato predisposto da me ma l’ho visionato dando la mia approvazione con un like”).

Tale comportamento del deferito ha certamente contribuito ad accrescere i dubbi sulla legittimazione dell’uso della qualifica di “Istruttore equestre”, peraltro non documentata (dalla tessera UISP risulta il ruolo di “Dirigente”), determinandosi, in tal modo, la contestata violazione delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE (“*costituiscono, altresì, illeciti disciplinari ... i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati*”) - i cui precetti, si rammenta, hanno contenuto volutamente ampio e generale, quale norma di chiusura (Collegio Garanzia dello Sport, decisione n. 35/2015; Collegio Garanzia dello Sport, sez. consultiva, parere n. 7/2016).

Per quanto riguarda, poi, i comportamenti denunciati dalla Sig.ra Del Cuoco, aventi ad oggetto specificatamente le modalità che il Sig. Sanna avrebbe attuato in data 13 settembre 2017 nei confronti della figlia della medesima - allieva del Sig. Sanna dal 2015 e di soli 8 anni - per comunicare di non volerla più allenare, essendosi “*incrinato il rapporto di fiducia reciproca tra*



istruttore e genitore”, questo Tribunale deve rilevare che, su stessa ammissione del deferito, quest’ultimo, seppur colposamente, si è rivolto alla bambina in maniera del tutto inopportuna per spiegare le ragioni dell’abbandono richiamando rancori personali con la madre (nella memoria difensiva scrive infatti: “alla luce di quanto affermato dalla Signora Del Cuoco mi rifiutavo categoricamente di allenare Sofia”; in sede di audizione all’udienza del 24 gennaio 2018 afferma: “il 6 settembre 2017 all’interno del C.I. La Crucca io e la madre abbiamo avuto una discussione in quanto ho rappresentato il comportamento antisportivo dei genitori”; “dopo che la madre mi ha minacciato di denunciarmi, in quanto non in possesso della qualifica di istruttore FISE, se non avessi più seguito la figlia, al mio diniego alla continuazione dell’attività sportiva con la bambina mi ha chiesto di andare dalla bambina stessa a dirle io che non l’avrei più seguita. Era il 13 settembre 2017. Entrato in campo ho detto alla bambina che non l’avrei più seguita per problemi con la madre”).

Tale comportamento, anche se, come emerge dalle numerose dichiarazioni in atti, riportate nelle premesse, è stato indotto dalla Sig.ra Del Cuoco, si ritiene comunque assolutamente biasimevole, soprattutto se riferito, come nel caso di specie, ad una persona che per il ruolo svolto dovrebbe usare la massima cautela e delicatezza nell’interfacciarsi con allievi minori d’età, i quali all’interno del mondo sportivo devono trovare sempre, senza alcuna limitazione, un esempio ed un’espressione massima di valori e correttezza nei rapporti tra gli associati.

In ordine alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, la sospensione per 60 giorni, *ex art. 6, comma 1, lett. e)* del Regolamento di Giustizia FISE e l’ammenda di € 500,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c)*, questo Tribunale le ritiene proporzionate alla gravità degli illeciti commessi dal deferito, secondo quanto previsto dal successivo art. 7, lett. c), a mente del quale l’applicazione delle sanzioni *“deve essere proporzionata alla gravità degli illeciti commessi, tenuto conto della qualifica (inclusa quella di istruttore), del ruolo della carica e/o dell’incarico rivestiti dal responsabile, degli effetti della sua condotta e delle sue motivazioni”*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità del deferito, per le ragioni di cui in motivazione, per violazione degli artt. 1, commi 1, 2, lett. b) e c), 8, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, dell’art. 10, comma 2 dello Statuto FISE, nonché dell’art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I.



Federazione Italiana Sport Equestri

APPLICA

al Sig. Costantino Sanna la sanzione della sospensione di giorni 60 (sessanta), *ex art. 6, comma 1, lett. e)* del Regolamento di Giustizia FISE nonché la sanzione del pagamento dell'ammenda, pari ad € 500,00, *ex art. 6, comma 1, lett. c)* del Regolamento di Giustizia FISE.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 28 febbraio 2018.

Presidente relatore est.: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente: F.to Avv. Anna Cusimano

Componente: F.to Avv. Gianpiero Orsino